

il Genzalez dichiarò che il riconoscimento del periodo di aspettativa era da lui inteso nel senso "che, nell'eventuale liquidazione agli effetti dell'anzianità di servizio, essa deve riferirsi soltanto al periodo di effettivo servizio prestato presso la Direzione generale cioè fino al 30 giugno 1936 ed in base allo stipendio da me goduto a quell'epoca. Pertanto, il periodo di aspettativa a tempo indeterminato deve intendersi solamente agli effetti di un mio eventuale ritorno in servizio presso codesta on. le Direzione generale, con il grado di provenienza";

- con lettera del 17 stesso mese chiese che, in seguito alla sua nomina a Coagente di Firenze, gli fosse prorogata la posizione di aspettativa in deroga alle norme di cui allo art. 29 del r. c. l. 1941 (secondo cui l'aspettativa non può superare la durata di un anno), confermando di interpretare tale concessione come valida solamente ai fini della conservazione